Pubblicato il 20/12/2018

N. 00976/2018 REG.PROV.COLL. N. 00114/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di servizi Santa 2.0, Ditta individuale abbigliamento Lemon & Soda di Guaiana Vincenza, Ditta individuale Bar Maranatha di Meoli Stefano, Ditta individuale Pompe Funebri Costa di Maurizio D'Urbano, Frutta e Verdura di Zahir Lahcen, Insieme di Francini e Valenzano Oronzo s.n.c., Vittoria 1942 s.n.c. di Pes Marco & C., Elettronica Tigullio di Ernesto Francesco, Ditta individuale Le Zampette di Chendi Massimo, Riviera s.n.c., Ditta individuale Dapelo Piera, La Madia di Stefano Paschino e C. s.a.s., Alessandro Palli S.r.l., Ditta individuale Lupano Mara, Mironda s.a.s. di Berardi Cinzia & C., Ditta individuale Barignone Patrizia, Ditta individuale Zerega Roberto, Pasticceria Oneto di Cassinelli Maria, Farmacia Internazionale dei dottori Turrin s.n.c., F & B Fiori di Gatti Flavio, Arredo Casa di Antonella Cecchetti, Gianello Francesco & C. s.a.s., Ristorante Oca Bianca di Gatti Jane & C. s.a.s., Arredamenti Peragallo Gianpaolo & C. s.a.s., Ottica De Paoli s.a.s., AR92 S.r.l., Ditta La Riviera di Franco Senhert s.n.c., E.B. S.r.l. unipersonale, Il Salottino s.n.c. di Casarini Fabio, Pasta Fresca da Renato di Figari Amedeo e Angelina s.n.c., Il Nostromo di Patrizia Nicola, Virdis S.r.l., Coiffeur Vanni s.n.c. di Oliveti Graziella & C., Hair Salon di Mattiucci Antonio, Mary Poppins di Berretti Carla, Ciclomania s.n.c. di Nastasi Milvio Bruno e Contestabile Maria, Laboratorio orafo di Priolo Francesco, Ditta individuale Costantino Carmela, La Gerla di Chiara Seghi, Ditta individuale Kristian Agnelli, Nuova Garaventa S.r.l., Provveditoria marittima S. Giorgio S. Margherita di Paolo Capurro & C. s.a.s., Ditta individuale Costantino Alba, Ditta individuale Costantino Carmela, Ditta individuale Colombo Roberto, Roveu di Grillo Gianluca & C. s.a.s., Ditta individuale Di Marino Vincenza, Ottica Manzi di Paolo e Raffaella Manzi & C. s.a.s., Interno 4 di Tibiletti Patrizia, Gelateria Simonetti di Simonetti Alma & C. s.n.c.,

Ditta individuale De Giovanni Paolo, Ditta individuale Bosoni Paolo, Attenti a quei due s.n.c. di Di Biase Francesco, La Cambusa s.a.s. di De Angelis Luciano, Ditta individuale Grassi Maurizio, Ditta individuale Panificio Fiordiponti Alberto, Istituto Ottico 1 di Lorenzo Costa & C. s.a.s., Panificio Marengo di Marengo Alessandro & C. s.n.c., Ditta individuale ADM di Alma De Martino, Jolly Bar di Benetti Andrea s.n.c., Ditta individuale La Viennese di Sacco Luca, Ditta individuale Biso Danila – Panificio te la do io la merenda, Fusi Boutique s.a.s., Ditta individuale Istituto di estetica Floema di Resca Rosa, Macrame s.a.s. di Sciutto Maurizio & C., Bar Garibaldi s.n.c. di Barbasini Mauro, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi e Andrea Barra, presso i quali è elettivamente domiciliato nel loro studio in Genova, via Macaggi, 21/5-8;

nei confronti

Talea Società di gestione immobiliare S.p.a. e Coop Liguria Società cooperativa di consumo a r.l., rappresentate e difese dall'avv. Corrado Augusto Mauceri, presso il quale sono

elettivamente domiciliate nel suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;

Cantiere Santa Marta S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 13 novembre 2017, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Santa Margherita Ligure dal 16 novembre 2017 per 15 giorni consecutivi, avente ad oggetto "Istanza per ristrutturazione edilizia edificio via G.B. Largo 5 per realizzazione media struttura di vendita e ambulatori medici ed area parcheggio – Richiesta di applicazione dell'art. 36 della L.R. 16/2008 e dell'art. 14, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 380/2001. Preventivo assenso ai sensi dell'art. 10, co. 4, della L.R. 10/2012"; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, ove occorrere possa:

- dello sconosciuto parere favorevole, sul progetto originario, della Commissione Locale per il Paesaggio in data 18/4/2017;
- del parere favorevole, sul progetto modificato, conosciuto solo negli estremi, della Commissione Locale per il Paesaggio in data 8/6/2017;

- del parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, richiesto con nota prot. n. 11457/21613, qualora esistente;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

del verbale della conferenza di servizi in sede deliberante in data 2 febbraio 2018, con avviso di deposito pubblicato sul B.U.R.L. del 21 febbraio 2018, e successivamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto "determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi relativa all'istanza presentata in data 5/4/2017 (prot. n. 11460) e successive integrazioni dalla società Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a Responsabilità Limitata, finalizzata all'ottenimento di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14, comma I *bis*, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 36, comma 1 *bis*, della L.R. n. 16/2008, per la ristrutturazione edilizia edificio via G.B. Largo 5, per l'apertura di una Media Struttura di Vendita (settore merceologico alimentare), di ambulatori medici e di aree parcheggio";

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nonché di ogni sconosciuta determinazione assunta dalle Amministrazioni intimate che abbiano il medesimo oggetto, ed in particolare, ove occorrere possa:

- del verbale della conferenza di servizi in sede referente in data 28 novembre 2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure e delle Società Talea e Coop Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza del 5 aprile 2017 e successive integrazioni, Talea Società di gestione immobiliare S.p.a. e Coop Liguria Società cooperativa di consumo chiedevano il rilascio del permesso di costruire in deroga - ai sensi dell'art. 14, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 36, comma 1-*bis*, della l.r. Liguria n. 16/2008 - per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in Santa Margherita

Ligure, via G.B. Larco n. 5, nel quale insediare una media struttura di vendita di generi alimentari.

L'area dell'intervento è assoggettata a vincolo paesaggistico.

- Il Consiglio comunale ha dichiarato l'opera di pubblico interesse con deliberazione n. 51 del 13 novembre 2017, sulla base di elementi così sintetizzabili:
- rifunzionalizzazione di un immobile da tempo dismesso, già destinato alla cantieristica navale, che costituisce fattore di degrado del tessuto urbano circostante;
- realizzazione di numerosi posti auto destinati alla collettività, ulteriori rispetto a quelli pertinenziali all'esercizio commerciale, in una zona caratterizzata da modesta disponibilità di parcheggi pubblici;
- realizzazione sul piano di copertura dell'immobile di un manufatto di 190 mq che sarà ceduto al Comune per ospitarvi un ambulatorio medico;
- creazione di 25/30 nuovi posti di lavoro, con impegno delle Società richiedenti, per un periodo di 10 anni, a privilegiare l'assunzione di residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure;
- riqualificazione degli spazi pubblici limitrofi.

La deliberazione suddetta è stata impugnata con ricorso notificato il 30 gennaio 2018 e depositato il successivo 16

febbraio, collettivamente proposto da un'Associazione locale e da 65 operatori commerciali di Santa Margherita Ligure.

Questi i motivi di gravame:

- I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 *bis*, della l.r. n. 16/2008 (*ratione temporis* vigente), e dell'art. 14, comma 1 *bis*, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.
- II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 *bis*, della l.r. n. 16/2008 (*ratione temporis* vigente), e dell'art. 14, comma 1 *bis*, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure, approvato con D.P.G.R. n. 965/1995 e s.m.i., e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere

per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 bis, della 1.r. n. 16/2008 (ratione temporis vigente), e dell'art. 14, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure, approvato con D.P.G.R. n. 965/1995 e s.m.i., e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 *bis*, della l.r. n. 16/2008 (*ratione temporis* vigente), e dell'art. 14, comma 1 *bis*, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità,

contraddittorietà ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

Accede al ricorso una generica istanza risarcitoria.

Si costituivano in giudizio il Comune di Santa Margherita Ligure e le Società controinteressate Talea e Coop Liguria.

Le parti resistenti eccepiscono l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire ed in quanto inteso all'annullamento di un atto avente natura endoprocedimentale nonché l'infondatezza nel merito delle dedotte censure di legittimità.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 aprile 2018 e depositato il 4 maggio successivo, è stata impugnata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi relativa all'istanza di permesso di costruire in deroga.

I ricorrenti deducono il vizio di illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché i seguenti vizi propri:

V) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 bis, della l.r. n. 16/2008 (ratione temporis vigente), e dell'art. 14, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di

buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

VI) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 bis, della l.r. n. 16/2008 (ratione temporisvigente), dell'art. 14, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure, approvato con D.P.G.R. n. 965/1995 e s.m.i., e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

VII) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 bis, della l.r. n. 16/2008 (ratione temporisvigente), dell'art. 14, comma 1 bis, del d.P.R. n.

380/2001, dell'art. 60 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure, approvato con D.P.G.R. n. 965/1995 e s.m.i., e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione.

IX) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma II, della l.r. n. 9/2017, e dell'art. 8 ter, comma III, del d.lgs. 502/1992. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di

cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione.

X) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma IX, della l.r. n. 10/2012, e dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 1 bis, della l.r. n. 16/2008 (ratione temporis vigente), e dell'art. 14, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento.

Viene anche riproposta, in conclusione, la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

In prossimità dell'udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive tesi.

Le Società controinteressate, tra l'altro, hanno introdotto specifiche eccezioni di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, relative alla mancanza di valida procura, all'incompleta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle

amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi e all'omessa rinnovazione dell'impugnazione avverso la deliberazione consiliare n. 51/2017, gravata soltanto con il ricorso introduttivo inammissibile.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 7 novembre 2018 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) La domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo ha per oggetto la deliberazione consiliare del Comune di Santa Margherita Ligure recante attestazione dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, dell'intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile industriale dismesso, finalizzato all'insediamento di una media struttura di vendita di generi alimentari.

Con ricorso per motivi aggiunti, è stata estesa l'impugnazione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi relativa all'istanza di permesso di costruire in deroga.

2) Vanno scrutinate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità delle impugnative per difetto di legittimazione e di interesse ad agire.

Tale indagine deve essere distintamente svolta con riguardo alle due categorie di soggetti che agiscono in giudizio: l'Associazione commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di servizi Santa 2.0 e i singoli operatori commerciali che hanno proposto il ricorso collettivo.

2.1) Per quanto concerne il primo soggetto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che le associazioni dei commercianti sono legittimate ad agire unicamente per la tutela di interessi collettivi riferibili alla categoria in modo complessivo e unitario, senza contrasto, neppure potenziale, fra gli iscritti (cfr., *ex multis*, T.A.R. Liguria, sez. II, 5 luglio 2007, n. 1312).

L'Associazione ricorrente, pertanto, non è legittimata a impugnare gli atti relativi ad un intervento edilizio preordinato all'insediamento di una media struttura di vendita, poiché essa agisce per la tutela degli interessi di una parte dei commercianti, in contrasto con la controinteressata Coop Liguria che beneficia degli effetti di tali atti.

Non rileva, ovviamente, che la controinteressata non sia iscritta all'Associazione ricorrente, anche perché le norme statutarie di quest'ultima (cfr. art. 4) consentono l'adesione di nuovi soggetti che esercitano attività commerciali nel territorio di Santa Margherita Ligure o zone limitrofe.

2.2) Si perviene a tale conclusione anche seguendo una diversa traiettoria argomentativa.

Infatti, posto che lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso facente capo ad una parte della popolazione, la giurisprudenza riconosce la legittimazione ad agire delle associazioni che perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti in giudizio, purché abbiano un adeguato grado di stabilità e di rappresentatività (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 maggio 2013, n. 565).

Secondo i principi, spetta ovviamente alla parte ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti che supportano la propria legittimazione ad agire.

Nel caso in esame, difetta innanzitutto il requisito della stabilità, inteso quale apprezzabile protrazione nel tempo dell'attività del soggetto che agisce in giudizio, poiché la costituzione dell'Associazione Santa 2.0 ha preceduto di pochi mesi l'impugnata deliberazione consiliare.

La ricorrente, in secondo luogo, non ha fornito informazioni circa il numero attuale di aderenti, rendendo così impossibile apprezzarne l'effettiva consistenza.

L'unico dato certo, in tal senso, è il numero di 8 soci fondatori che emerge dall'atto costitutivo, inadeguato a dimostrare un sufficiente grado di rappresentatività dei commercianti attivi in

un Comune di circa 9.000 abitanti "la cui economia si basa principalmente sul turismo, sul commercio e sui servizi accessori" (cfr. ricorso introduttivo, pag. 19).

- 2.3) Per tali ragioni, non sussiste la legittimazione ad agire in capo all'Associazione ricorrente.
- 2.4) I singoli operatori commerciali dichiarano di avere "legittimazione ed interesse ad agire in virtù del noto criterio della vicinitas", in ragione dello stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento edificatorio e nella qualità di soggetti economici asseritamente operanti nello stesso bacino di utenza rispetto a quello del soggetto proponente.

Secondo tale prospettazione, quindi, le condizioni dell'azione sarebbero integrate dal requisito della *vicinitas* in senso sia edilizio sia commerciale.

2.5) Sotto il primo profilo, la *legitimatio ad causam* va esclusa in quanto i ricorrenti non hanno allegato di essere proprietari degli immobili nei quali esercitano la loro attività e, comunque, non hanno dimostrato che il contestato intervento edilizio possa pregiudicare concretamente le eventuali posizioni dominicali.

Infatti, il mero criterio della *vicinitas* non può *ex se* radicare la legittimazione al ricorso, dovendo pur sempre il ricorrente fornire la prova concreta di pregiudizi specifici inferti dagli atti impugnati in termini di deprezzamento del valore del bene o

della concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 383).

2.6) Per quanto concerne la cosiddetta "vicinitas commerciale", la prevalente giurisprudenza riconosce la legittimazione degli operatori commerciali a pretendere il rispetto, da parte dei potenziali concorrenti, di tutti i precetti normativi che regolano l'attività esercitata, inclusi quelli relativi alla regolarità urbanistica ed edilizia dei locali destinati al suo svolgimento.

In linea di principio, quindi, non si può escludere che un operatore economico possa impugnare un titolo edilizio al solo fine di contrastare l'attività commerciale cui è preordinato l'intervento contestato.

Per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, però, non può ritenersi di sufficiente la generica allegazione un "interesse commerciale", occorrendo anche la puntuale dimostrazione di un'interferenza tra i rispettivi "bacini di utenza", nel senso che l'attività del soggetto che agisce in giudizio e quella del controinteressato che aspira ad insediare una nuova attività commerciale devono porsi, per vicinanza territoriale e per analogia dell'offerta, in rapporto di effettiva concorrenzialità (cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 5 maggio 2016, n. 420).

2.7) Nel caso in esame, nessuno dei 65 operatori che agiscono collettivamente in giudizio ha allegato elementi concretamente atti a dimostrare la possibilità di interferenze non occasionali tra l'attività del futuro supermercato e quella dei propri esercizi commerciali.

Essi, infatti, non hanno quantificato la distanza che separa tali esercizi dall'area di intervento né allegato altre circostanze idonee a dimostrare la sovrapponibilità delle rispettive fasce di clientela.

Non è stata fornita, in sostanza, alcuna prova in ordine al rischio di effettiva concorrenzialità tra la media struttura di vendita in progetto e le attività commerciali dei ricorrenti che, nella maggior parte dei casi, sono del tutto estranee al settore della vendita di generi alimentari (figurano tra i ricorrenti un'agenzia di pompe funebri, una provveditoria marittima, laboratori orafi, ottici, una farmacia, negozi di elettronica, ecc.).

- 2.8) L'omessa dimostrazione dei requisiti necessari per incardinare l'interesse e la legittimazione ad agire comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
- 3) Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate.

3.1) L'art. 3 bis dello schema di convenzione urbanistica prevede la realizzazione di un locale in sopraelevazione sulla copertura del fabbricato da destinare ad ambulatorio medico, con cessione della proprietà superficiaria in perpetuo al Comune.

Tale intervento non era previsto dalla versione originaria del progetto e vi è stato inserito su richiesta dell'Ente locale.

L'art. 4, comma 2, lettera c), della l.r. Liguria 7 aprile 1995, n. 25, stabilisce che "le attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune" costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

La realizzazione di un nuovo volume destinato ad ambulatorio medico pubblico configura, pertanto, un'opera di urbanizzazione che, in quanto tale, non rileva ai fini della qualificazione dell'intervento, in tesi avente natura di nuova costruzione anziché di ristrutturazione.

In ogni caso, la destinazione pubblica di tale volume lo rende compatibile con la disciplina derogatoria di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 380/2001.

3.2) Le restrizioni dettate dall'art. 60 delle N.t.a. del P.R.G. di Santa Margerita Ligure, in forza del quale erano consentiti nella zona esercizi commerciali con superficie netta di vendita non superiore a 200 mq, sono venute meno per effetto della

deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 18 novembre 2014 la quale, disegnando una disciplina immediatamente prevalente sulla pianificazione commerciale e urbanistica comunale, fissa un limite di 1.500 mq per la superficie delle medie strutture di vendita, ampiamente rispettato nella fattispecie.

- 3.3) Come riferito in premessa, l'impugnata deliberazione riconosce la sussistenza di plurimi elementi atti a dimostrare l'interesse pubblico dell'opera: tale supporto motivazionale è adeguato e immune da profili di manifesta illogicità.
- 4) I motivi aggiunti ripropongono le censure del ricorso introduttivo, fatta eccezione per due rilievi che, prescindendo dalla diagnosi di inammissibilità del gravame, risulterebbero comunque infondati.
- 4.1) Essendo stato acquisito il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio ed in assenza di opposizione della Soprintendenza, non era necessaria una motivazione rafforzata che rendesse conto della compatibilità delle opere in progetto con i valori paesistici tutelati dal vincolo generico gravante sull'area, tanto più che l'intervento assentito non comporta la realizzazione di un nuovo fabbricato, ma semplicemente la ristrutturazione di una volumetria esistente in una zona edificata, e che la dichiarazione di interesse pubblico

fa riferimento, tra l'altro, al beneficio derivante dalla "rifunzionalizzazione di un immobile produttivo dismesso da tempo e che costituisce fattore di degrado del tessuto urbano circostante".

4.2) "Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie", l'art. 4, comma 2, della l.r. Liguria 11 maggio 2017, n. 9, prevede che l'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Li.Sa.) valuti la compatibilità del progetto con la programmazione sociosanitaria regionale.

Anche volendo ammettere che tale parere sia necessario nel caso di un piccolo ambulatorio, resta il fatto che A.Li.Sa. era stata regolarmente invitata alla conferenza di servizi deliberante, sicché la sua assenza equivaleva ad assenso *ex* art. 14 *ter*, comma 7, della legge n. 241/1990.

- 5) La declaratoria di inammissibilità delle impugnative proposte dai ricorrenti (comunque infondate) comporta le reiezione delle istanze risarcitorie genericamente formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
- 6) La peculiarità delle questioni scrutinate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF Richard Goso, Consigliere, Estensore Elena Garbari, Referendario

L'ESTENSORE Richard Goso IL PRESIDENTE Paolo Peruggia

IL SEGRETARIO